

N.1731/2022 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE DI VERONA

Successivamente oggi 13/06/2024 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per gli attori l'avv. e per il convenuto l'avv. G. in sostituzione dell'avv.

Per la pratica professionale è presente la dott.ssa

Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni come da foglio di p.c. già depositato telematicamente e il procuratore di parte convenuta precisa le proprie conclusioni come da atto introduttivo. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e dichiarano di rimettersi al giudice per la liquidazione delle spese.

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente



SENTENZA

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione I Civile, Dott. Massimo Vaccari definitivamente pronunziando nella causa civile di grado promossa con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2022

da

(C.F. in proprio

e nelle rispettive loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Assabir rappresentati e difesi dagli avv.ti e





del foro di Verona, con rispettivi indirizzi di pec riportati in atto di citazione;

ATTORI

contro

(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. del foro di Roma con indirizzo di p.e.c riportato in comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

NOUREDDINE ASSABIR e nelle loro qualità meglio precisate in epigrafe hanno convenuto in giudizio davanti a questo tribunale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali da loro patiti e di quelli alla persona patiti dalla loro figlia minore a seguito del sinistro occorso in data 1.12.16 a quest'ultima.

Per meglio dar conto delle ragioni della loro domanda gli attori, dopo aver premesso di vivere stabilmente nell'immobile di proprietà del convenuto sito in Bovolone , in forza di contratto di locazione stipulato il 29.11.2016 e successivamente rinnovato e che in data 1.4.2019, hanno dedotto che nella data predetta la piccola di anni 3 mentre si trovava all'esterno dell'abitazione in compagnia della nonna materna, era stata travolta e schiacciata dal cancello scorrevole posto all'ingresso del compendio immobiliare, che era fuoriuscito dalla guida di scorrimento, riportando le gravissime lesioni meglio descritte in atto di citazione.

Gli attori hanno assunto che la responsabilità dell'accaduto doveva ascriversi allo ai sensi degli artt. 2043 e 2053 c.c., per non aver egli mai provveduto alla riparazione del cancello sebbene gli attori gli avessero segnalato in più occasioni le sue preoccupanti condizioni di instabilità e insicurezza.

Il convenuto si è costituito in giudizio e ha contestato sia l'an che il quantum della pretesa di controparte della quale ha chiesto il rigetto.





Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti la domanda attorea è fondata e come tale merita di essere accolta.

Innanzitutto è opportuno evidenziare che il convenuto non ha contestato la dinamica del sinistro come riferita dagli attori, avendo sostenuto, per resistere alla domanda avversaria, che la responsabilità della caduta del cancello doveva attribuirsi in via esclusiva al locatore atteso che, a suo dire, era stato

a tagliare e manomettere il cancello determinandone l'instabilità e quindi la caduta sulla minore.

Ha anche aggiunto che, quando si era accorto della predetta manomissione, aveva cercato di porre in essere un rimedio provvisorio al danno causato dall'inquilino, tentando di legarlo al pilastro al fine di metterlo provvisoriamente in sicurezza.

Orbene, a fronte delle allegazioni attoree, che si fondavano sull'espresso richiamo al disposto dell'art. 2051 c.c. ma anche, sia pure implicitamente, sull'inadempimento da parte del locatore delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione intercorso tra le parti, era onere del convenuto fornire la prova che l'evento dannoso si era verificato per una causa a lui non imputabile se non per un caso fortuito ma egli non lo ha assolto.

E nemmeno ha assolto all'onere di dimostrare le predette circostanze di fatto atteso che, come già evidenziato da questo giudice nella ordinanza del 14.9.2023, ha invece formulato dei capitoli di prova "che riguardano delle verifiche effettuate dal consulente tecnico di parte dopo il fatto".

Peraltro, come evidenziato nella predetta ordinanza, "dalla loro formulazione si desume che il convenuto era al corrente delle modifiche che sarebbero state apportate al cancello dalla padre della minore e avrebbe provveduto a porvi un rimedio artigianale" cosicchè, anche a voler aderire, in via di mera ipotesi, all'assunto del convenuto, egli avrebbe tollerato la permanenza di una situazione di pericolo, sebbene ne fosse stato al corrente, senza intervenire in modo da eliminarla attraverso l'attività di manutenzione straordinaria a ciò necessaria sebbene fosse stato tenuto a farlo in ragione degli obblighi che discendevano in capo a lui dal contratto di locazione in essere con gli attori.





Del resto ad acclarare il pessimo stato d'uso del cancello, di tutte le sue componenti e delle strutture murarie alle quali era appoggiato valgono le dodici fotografie scattate il 01.04.2019 da personale della Stazione dei Carabinieri di Bovolone (Vr), intervenuti sul luogo del sinistro, prodotte sub 15 dagli attori.

Per la quantificazione del danno patito dagli attori occorre far riferimento alle risultanze della ctu medico-legale espletata in corso di causa atteso che esse sono il frutto di uno scrupoloso esame obiettivo della minore e della documentazione medica messa a disposizione e, per di più, risultano coerenti e immuni da vizi logici o di metodo.

Peraltro non sono state contestate nè dai ct né dai difensori delle parti.

Orbene, la dott.ssa L. Scuro ha accertato (cfr. pagg. 9-10 della sua relazione) che la minore a seguito del sinistro per cui è causa riportò "un polifrattura della parete mesiale di entrambe le orbite e delle lamine papiracee bilateralmente. Frattura del tavolato interno in regione mediana-paramediana sinistra con modesta diastasi della lamina cribrosa dell'etmoide. Rinoliquorrea. Ferita lacerocontusa frontale e al cuoio capelluto, abrasioni al torace, trauma braccio sinistro con frattura scomposta al terzo distale della diafisi omerale."

I postumi permanenti sono rappresentati dagli esiti delle lesioni traumatiche interessanti il massiccio facciale, con ferite lacerocontuse all'emifronte sin, al cuoio capelluto e al sopracciglio sinistro; dagli esiti del trauma fratturativo al terzo distale dell'omero sinistro trattato dapprima con immobilizzazione con tutore e poi con intervento di riduzione e sintesi con fissatori esterni dopo disallineamento dei monconi di frattura.

L'invalidità biologica permanente è stata quantificata nella misura del 16% (sedici), comprensiva del pregiudizio estetico mentre invalidità biologica temporanea totale è stata di 22 giorni (ventidue) corrispondenti al periodo di ricovero; quella parziale al 75% di 50 giorni (cinquanta); quella parziale al 50% di 20 giorni (venti) e parziale al 25% di ulteriori 20 giorni (venti).

Al fine di tradurre in termini monetari tali lesioni si può utilizzare l'ultima tabella del tribunale di Milano, appena approvata, assumendo a riferimento l'età (quattro anni) che la minore aveva quando le lesioni orbitali si sono stabilizzate (dicembre 2020).





Il danno da invalidità permanente è pertanto pari ad euro 69.292,00, così determinato partendo dall'equivalente di euro 4.396,67 per un punto di invalidità comprensivo dell'incremento massimo per la sofferenza tenuto conto dell'iter medico che la piccola ha dovuto seguire per i danni all'orbita. Tale importo va aumentato del 30 % a titolo di personalizzazione così arrivando ad euro 90.079,60.

Il danno da inabilità temporanea è invece pari ad euro 8.567,50 (115 euro x 22 giorni; 86,25 euro x 50 giorni; 57,50 euro x 20 giorni ed euro 28,75 per 20 giorni).

Il complessivo danno alla persona patito dalla minore è pertanto pari ad euro 98.647,10.

Le spese mediche documentate in atti (N. 5 ricevute relative al pagamento di ticket ospedalieri + acquisto di un paio di occhiali pari a € 268,00 + 1 ricevuta di € 366,00 relativa a consulenza medico legale di parte sono state ritenute congrue.

Sull'importo complessivo di euro 99.281,00 spettano gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria dalla data del fatto (1.4.2019) a quella di pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi, trattandosi di credito di valore, sullo stesso devalutato al momento del fatto e quindi rivalutato anno per anno fino al momento della pubblicazione della presente sentenza

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse, comprese quelle della espletata ctu, vanno poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal dm. 147/2022.

In particolare, il compenso per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento.

Tale importo va poi aumentato di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 7, del dm 55/2014, che prevede che "Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli" in considerazione dell'ingiustificabile comportamento processuale del convenuto che, dopo aver aderito, , alla proposta conciliativa che questo giudice aveva formulato con la





ordinanza sopra citata, è ritornato sulla propria decisione e ha proposto altre condizioni per la definizione amichevole del giudizio.

Tale inaspettato, e invero anche sorprendente, ripensamento, che non è nemmeno stato giustificato in nessun modo dal chi lo ha posto in essere, ha determinato un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di almeno 8 mesi e ha costretto la difesa degli attori ad una attività inutile come la richiesta di autorizzazione alla transazione al giudice tutelare.

E' appena il caso di precisare con riguardo alla disposizione sopra citata e ora applicata che essa integra l'art. 92, primo comma, seconda parte, c.p.c. trovando la propria matrice nel più generale dovere di lealtà.

Se è agevole individuare l'ambito soggettivo di applicazione della norma (è evidente come essa consenta di valutare il contegno di qualsiasi parte del giudizio) non può dirsi altrettanto per il suo ambito oggettivo.

Sotto il profilo strettamente letterale la disposizione pare assumere rilievo sia ai fini della liquidazione del compenso a carico del cliente sia in quella a carico del soccombente.

Sotto il profilo sistematico poi una simile lettura risulta più conforme ad una delle finalità dell'intero regolamento, che trova espressione anche nell'art. 10 del d.m., di massima responsabilizzazione della parte e del suo difensore.

E' chiaro infatti che, in base ad essa, l'avvocato che tenesse la condotta abusiva sarebbe esposto al rischio della riduzione del proprio compenso, sia nel caso in cui agisse nei confronti del proprio assistito, per ottenere la liquidazione di esso, sia nel caso di quantificazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Vi sono però una serie di considerazioni che inducono a limitare l'applicazione della norma alla seconda delle due ipotesi sopra dette.

La prima, di ordine funzionale, è che, in questo modo, la valutazione della condotta processuale viene rimessa al giudice che si trova nelle condizioni migliori per compierla, ossia quello davanti al quale si è svolto il giudizio.

In secondo luogo, la soluzione qui sostenuta, comporta che il giudice sia chiamato a compiere tale accertamento d'ufficio, riguardando esso la funzionalità del processo, e non a seguito di eccezione della parte-cliente del difensore.





Ovviamente essa consente al giudice di sanzionare la condotta abusiva in misura altamente discrezionale rapportando il quantum della condanna pecuniaria alla gravità della condotta e anche alla maggior durata del giudizio ad essa conseguente.

Agli attori spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % dell'importo riconosciuto a titolo di compenso e della somma versata a titolo di contributo unificato (euro 759,00).

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, condanna il convenuto a corrispondere agli attori la somma di euro 99.281,00 oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria su tale somma, devalutata al momento del fatto e quindi rivalutata anno per anno fino al momento della pubblicazione della presente sentenza e alla rivalutazione monetaria sul complessivo importo così risultante fino al momento dell'effettivo pagamento

Condanna altresì il convenuto a rifondere agli attori le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 17.103,00 (di cui 14.103 a titolo di compenso per le fasi del giudizio ed euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 7, del dm 55/2014), oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa oltre ad euro 759,00 per rimborso del c.u. pone definitivamente a carico del convenuto le spese della espletata ctu Verona 13/06/2024

il Giudice Dott. Massimo Vaccari

